



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE CIVILE

IL TRIBUNALE

in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, nel procedimento iscritto al n. 2078 dell'anno 2014 del Ruolo Generale vertente tra
xxxxxxxxxxxxxxxx con il patrocinio dell'avv. xxxxxxxxxxxxxxxx con elezione di domicilio in C/O xxxxxxxxxxxxxxxx presso il difensore
xxxxxxxxxxxxxxxx

parte ricorrente

CONTRO

xxxxxxxxxxxxxxxx

parte resistente contumace



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c.

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.2.2015;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 9.7.2014, xxxxxxxxxxxxxxxx chiedeva la corresponsione di € 5.007,90, a titolo di compenso professionale per l'attività di consulenza ed assistenza prestata in relazione alla stipula e al successivo adempimento del contratto di cessione di quote

sociali della società xxxxxxxxxxxxxxxx.

Esponeva, in particolare, di aver ricevuto dai sig.ri xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxx (odierna resistente), titolari delle quote sociali cedute, l'incarico di assisterli dalla gestione delle trattative e fino alla conclusione del predetto contratto di cessione di quote, perfezionato presso lo studio del Notaio Porcelli in data 15.6.2010.

Rilevava, inoltre, che aveva convenuto con i propri assistiti l'onorario di 5.000,00 € ciascuno, importo corrisposto soltanto dagli altri due cedenti, ma non dall'odierna resistente.

La resistente xxxxxxxxxxxxxxxx, sebbene regolarmente citata, non provvedeva a costituirsi in giudizio e viene, pertanto, dichiarata contumace.

La produzione documentale a supporto della fondatezza della pretesa del ricorrente è prevalentemente formata da missive inviate tramite posta elettronica (email) non certificata.

Al fine di stabilire il corretto assolvimento dell'onere probatorio relativamente alla prova dell'an del rapporto giuridico costitutivo della pretesa creditoria, occorre in primo luogo valutare la valenza probatoria di un documento informatico inviato tramite posta elettronica "semplice" ovvero non certificata.

La lettera p) dell'art. 1 del Codice dell'amministrazione

digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005 (CAD) definisce il documento informatico come *“la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”*. L’art. 20 e 21 disciplinano il documento informatico e la sua valenza probatoria in base al tipo di firma apposta, mentre nell’intero codice dell’amministrazione digitale non è disciplinata la valenza probatoria dei documenti informatici non sottoscritti.

In particolare i commi 1 e 1-bis dell’art. 20 prevedono che *“Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.*

1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità' ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21”.

Il predetto art. 21 precisa che *“Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.*

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica

avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”.

La distinzione fra firma elettronica, elettronica avanzata, qualificata e digitale è disciplinata dall'art. 1 del CAD, il quale stabilisce che la firma elettronica “semplice” è *“l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”.*

Detta norma precisa che la firma elettronica avanzata è *“l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; la firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma”.*

Infine, il medesimo art.1 CAD stabilisce che la firma digitale è *“un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”*.

Sulla scorta della predetta disciplina occorre stabilire se i documenti inviati via email non certificata debbano essere inquadrati o negli atti informatici non sottoscritti o negli atti informatici sottoscritti con firma elettronica “leggera”.

La questione è dirimente ai fini della presente decisione atteso che nel caso in cui la email non certificata si consideri un documento informatico non sottoscritto, le dichiarazioni contenute nelle email allegate al ricorso devono intendersi prive di valore probatorio; infatti i documenti, informatici o cartacei, non sottoscritti sono privi di qualsiasi valore probatorio, non essendo riconducibili ad alcun soggetto.

Al contrario, nell'ipotesi in cui le email non certificate si qualificano quali documenti informatici con firma elettronica leggera, la loro valenza probatoria è liberamente valutabile dal giudice *“in considerazione delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità”*.

Secondo quest'ultima ricostruzione, il nome utente e la parola chiave necessari per accedere all'account di posta elettronica sono l'*"insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica"* (art.1 CAD), ovvero la firma elettronica "leggera". Pertanto, in siffatta ipotesi i documenti inviati da un determinato account di posta sono riferibili ad un soggetto, ma non è garantita *l'identificazione univoca del firmatario del documento*, come invece avviene per la firma elettronica avanzata.

Ebbene, alla luce di quanto esposto, i documenti informatici inviati via email non certificata, devono essere considerati documenti sottoscritti con firma elettronica "leggera".

Ed invero, come già statuito, nel vigore della previgente disciplina, dal Trib. di Mondovì il 7.6.2004, i requisiti tecnici richiesti dal CAD per la firma elettronica sono soddisfatti dall' *"insieme di dati "indirizzo mittente-headers" (che viene "inserito" nella email al momento dell'invio, come se fosse un timbro) attesta che quella data email è stata scritta da qualcuno che ha dovuto necessariamente, per inviarla, accedere ad un'area riservata, inserendo una username e una password: rectius, attesta che chi l'ha scritta non può non aver inserito una username e una password. Perciò, grazie al suddetto*

primo insieme di dati, si sa che per inviare quella email è stato utilizzato un secondo insieme di dati, costituente un sistema di autenticazione informatica, cui detto primo insieme è (ovviamente) logicamente collegato”.

Nel caso che ci occupa, dunque, tutta la corrispondenza via email è liberamente valutabile tenendo conto “*delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità*” della email.

In particolare, la corrispondenza via posta elettronica prodotta, effettuata durante la fase delle trattative e corroborata dalla conclusione del contratto di cessione e successiva lettera di messa in mora del 23.5.2011, dimostrano l’attività professionale svolta dal ricorrente nell’interesse della resistente.

Inoltre, la email del 20.7.2011, proveniente dall’account di posta elettronica a nome della resistente, in cui quest’ultima riconosce il compenso dovuto e manifesta la volontà di corrisponderlo, consente - unitamente al restante compendio probatorio (contratto di cessione, pagamento degli altri due cedenti, lettera di messa in mora) - di ritenere assolto l’onere probatorio in ordine all’esistenza del rapporto giuridico e del credito.

In ordine alla quantificazione del predetto credito, occorre rilevare che, oltre alla mail del 20.7.2011 in cui vi è il riconoscimento dell’an senza alcuna contestazione del

quantum dovuto, vi è anche la produzione dell'avvenuto pagamento del medesimo importo corrisposto dagli altri due clienti dell'avv. xxxxxxxxxxxxxxxx, i sig.ri xxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxx; ciò considerato può presumersi che l'onorario dovuto dalla sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxx fosse il medesimo degli altri due clienti.

La resistente, alla luce di tutto quanto sopra esposto, secondo il principio della soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in conformità ai criteri introdotti dal D.M. 55/2014 in complessivi €. 850,00, oltre le spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica,

- Accoglie il ricorso promosso da xxxxxxxxxxxxxxxx, depositato il 9.7.2014, e condanna xxxxxxxxxxxxxxxx al pagamento in favore di xxxxxxxxxxxxxxxx, della complessiva somma di € 5.007,96 oltre spese generali IVA e CPA;
- Condanna la resistente alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in complessivi €. 850,00, oltre le spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.,

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Termini Imerese, in data 22/02/2015

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.